Motivi invocati

- Contraddittorietà della decisione impugnata rispetto alla cosa giudicata fatta valere dalle ricorrenti.
- Contraddittorietà rispetto all'analisi effettuata dall'EUIPO stesso riguardo alla somiglianza dei marchi controversi.
- La decisione impugnata monopolizza la denominazione «alpargata», contravvenendo alla decisione giurisdizionale e ai criteri dell'EUIPO stesso.
- Insussistenza del rischio di associazione e di confusione.

Ricorso proposto il 5 settembre 2019 – Itinerant Show Room/EUIPO (FAKE DUCK)

(Causa T-607/19)

(2019/C 372/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo FAKE DUCK – Domanda di registrazione n. 17 946 879

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1 luglio 2019 nel procedimento R 830/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Mancata presa in considerazione dell'intrinseca capacità distintiva del marchio FAKE DUCK;
- Mancata presa in considerazione della complessità del marchio FAKE DUCK e Disegno di Uovo;
- Mancata applicazione del principio di parità di trattamento;
- Mancata applicazione del principio di legalità.